

## Osservatorio Corte di cassazione

---

### Delitti contro l'onore

#### La decisione

**Delitti contro l'onore - Diffamazione - Diffamazione a mezzo stampa - Diffamazione *online* - Esercizio del diritto di critica - Libertà di manifestazione del pensiero** (Cost. artt. 2, 3, 21; c.p., artt. 51, 595, co. 1, 2, 3; l. 8 febbraio 1948 n. 47, art. 13).

*In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 c.p., la critica politica - che nell'ambito della polemica fra contrapposti schieramenti può anche tradursi in valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non obiettivi - deve pur sempre fondarsi sull'attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità.*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE SECONDA, 19 dicembre 2013 (ud. 10 dicembre 2013) - ESPOSITO, *Presidente* - GALLO, *Relatore* - D'ANGELO, *P.G.* (conf.) - Di Pietro, *ricorrente*.

#### Il commento

#### **Il "bordo vertiginoso" nella diffamazione a mezzo stampa: tra tutela dell'onore e diritto di critica\***

1. Nel pieno di un fervente dibattito, acceso anche dalla risonanza mediatica del recente caso Sallusti, la Cassazione è tornata ad occuparsi di quella materia incandescente<sup>1</sup>, che è la diffamazione a mezzo stampa, o, più precisamente, *on-line*.

---

\* L'espressione suggestiva "bordo vertiginoso", qui da accogliere in chiave del tutto prosaica, è tratta dai versi, ben più profondamente evocativi, di BROWNING, *Poesie*, a cura di Righetti, Milano, 1990.

<sup>1</sup> E. GAITO, *La verità dell'addebito nei delitti contro l'onore*, Milano, 1966, 189 ss., nel quale, lungi dalla comparsa del fenomeno informatico e di Internet in particolare, l'Autore affrontava il tema della diffamazione a mezzo stampa, già inaspettatamente attuale, e ne avvertiva, antesignanamente, gli inevitabili contrasti immanenti alla materia: «La materia è incandescente: da una parte urgono prepotenti esigenze sociali, volte a ampliare l'ambito di azione degli organi di informazione, anche a costo e col sacrificio dell'onorabilità altrui; dall'altra, le comprensibili istanze dei singoli all'inviolabilità delle proprie sfere di riserbo si ergono a argine. Argine tanto più accanitamente difeso, posto che ad ogni cedimento fa conseguente riscontro l'acquisizione di ulteriori posizioni avanzate da parte della stampa. Né il contrasto sembra possa appianarsi alla stregua di un bilanciamento di interessi, operato sul metro di correnti ideologie».

Con la pronuncia in epigrafe, infatti, gli Ermellini si sono espressi, trincerandosi dietro una motivazione assai stringata, sulla *querelle* che ha visto coinvolti l'ex P.m. Antonio Di Pietro e lo storico Nicola Tranfaglia.

La vicenda ha avuto origine con l'uscita dal partito dell'Italia dei Valori, nel marzo 2011, da parte di Nicola Tranfaglia, all'epoca responsabile del Dipartimento cultura ed istruzione per il citato partito politico, a causa di divergenze con il *leader*, Antonio Di Pietro. Immediatamente dopo, lo storico provvedeva alla pubblicazione nel proprio profilo *facebook* di un articolo dal titolo «Perché lascio l'IDV» e rilasciava un'intervista al quotidiano online "*l'Espresso*" in cui scagliava accuse contro Di Pietro e la sua gestione del partito definito «un partito personale guidato con mano di ferro da Di Pietro», rappresentando, inoltre, come gli esponenti V. e C. avessero «perso tutti i rimborsi elettorali delle Europee del 2004 poi incamerati da Di Pietro».

A seguito di una denuncia querela di Di Pietro, veniva avviata un'indagine preliminare, all'esito della quale il P.m. formulava a carico di Tranfaglia l'imputazione di diffamazione, chiedendone il rinvio a giudizio. Tuttavia, il G.u.p. pronunciava sentenza di non luogo a procedere, osservando che il materiale probatorio non era suscettibile di ulteriori sviluppi in dibattimento. Conseguentemente, avverso tale sentenza la parte civile Di Pietro, dolendosi di violazione di legge e di vizi di motivazione, proponeva ricorso, tuttavia non accolto, con la sentenza in commento, dalla Corte di cassazione.

Nel formulare quel giudizio di bilanciamento tra diritto di critica politica (e, più in generale, di libera manifestazione del pensiero) e diritto di ogni individuo di vedersi preservata la propria reputazione<sup>2</sup>, la Suprema Corte ha ribadito, *expressis verbis*, il consolidato principio per cui in tema di diffamazione a mezzo stampa, per applicare l'esimente di cui all'art. 51 c.p., la critica politica deve pur sempre fondarsi sull'attribuzione di fatti veri, non potendosi scriminare alcuna interpretazione soggettiva che sia fonte di discredito per la persona investita e che tragga le premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità<sup>3</sup>.

Chiariti i presupposti, la critica politica, si badi, nell'ambito della polemica tra contrapposti schieramenti, può tradursi anche in valutazioni e commenti tipicamente di parte, ovvero non obiettivi.

Ed è proprio questo il grimaldello con cui la Corte, nel caso in esame, apre le

<sup>2</sup> In argomento, MANNA, *Problemi vecchi e nuovi in tema di diffamazione a mezzo stampa*, in questa *Rivista*, 2012, 643, 989 ss. dove l'Autore introduce le sue riflessioni, (sullo spunto del libro di FUMO, *La diffamazione mediatica*, Torino, 2012) partendo proprio dal raffronto tra l'art. 21 Cost., come «afferma il diritto di libera manifestazione del pensiero» e la legge n. 47 del 1948 sulla stampa come «sanzionatoria del delitto di diffamazione a mezzo stampa».

<sup>3</sup> Nello stesso senso, Cass., Sez. V, 3 dicembre 2009, Cacciapuoti, in *Mass. Uff.*, n. 246096.

porte alla suddetta scriminante, argomentando come i fatti attribuiti al ricorrente dall'imputato Nicola Tranfaglia non fossero solo non disonorevoli, ma neanche non veri. In ordine alla spartizione dei rimborsi elettorali, la Cassazione ritiene, appunto, che il comportamento, sia pur legittimo di Di Pietro, potesse essere sottoposto a disapprovazione sotto il profilo dell'opportunità e negativamente commentato, non avendo Tranfaglia mai attribuito a Di Pietro di aver incamerato personalmente i rimborsi elettorali spettanti alla lista, bensì semplicemente fornito una sua interpretazione polemica della gestione del partito dell'Italia dei Valori, sostanzialmente rappresentandolo come «un partito personale guidato con mano di ferro da Di Pietro»<sup>4</sup>.

Pertanto, ad avviso della Corte, ciò costituisce libero ed incensurabile esercizio di critica politica garantito dall'art. 21 Cost., non integrandosi così il delitto di diffamazione a mezzo stampa di cui all'art. 595, co. 3, c.p., essendo la condotta scriminata dalla causa di giustificazione ex art. 51 c.p., seppur consumata *online*.

2. Se già dalla mera constatazione della pleora di processi che affollano le aule di giustizia per casi di diffamazione a mezzo stampa, non si può negare come il tema sia ormai un “fenomeno” moderno<sup>5</sup>, l'accresciuta diffusione di *Internet* come strumento complementare di divulgazione di informazioni rispetto ai tradizionali *media* (stampa, radio e televisione), ha offerto, grazie anche ai *social network*, un ulteriore spazio in cui, data la elementare accessibilità agli stessi dagli utenti, sempre più alta è la possibilità e frequenza che vengano perpetrati i cosiddetti “reati di opinione”, primo fra tutti la diffamazione, mediante scritti, immagini o video comunicati *online*<sup>6</sup>.

La materia, così evolutasi, ha assunto un particolare rilievo, attesa la più elevata potenzialità diffusiva nel caso in cui detti reati si manifestano nel *Cyberspace*, sottoponendo gli interpreti e la giurisprudenza a maggiori insidie in sede di definizione e tratteggiamento di quel «prisma cangiante»<sup>7</sup> che è divenuto il

<sup>4</sup> Si rimanda alla lettura del testo integrale della sentenza in commento, Cass., Sez. II, 10 dicembre 2013, T.N., in *Dir. e giust. online*, 2013, 20 dicembre, con nota adesiva di BOSSI.

<sup>5</sup> Efficace la descrizione del fenomeno ad opera di LE PERA, *Diffamazione col mezzo della stampa: qualità, reputazione e tipicità della condotta*, in *Giust. pen.*, 2010, I, 114 ss., il quale denuncia come «Non è infrequente veder sfilare nelle aule di giustizia personaggi che, pur circondati dalla disistima dei consociati, a causa delle loro malefatte, non esitano a far ricorso alla querela e ad atteggiarsi a vittime diffamate. Essi recitano la “commedia dell'onore” certi come sono che ben difficilmente il giudice vorrà verificare se il bene reputazione, di cui essi invocano tutela, realmente esista nel caso di specie».

<sup>6</sup> Cfr. STEA, *La diffamazione a mezzo Internet*, in *Riv. pen.*, 2008, 12, 1247 ss.; PICOTTI, *I diritti fondamentali nell'uso ed abuso dei social network. Aspetti penali*, in *Giur. merito*, 2012, 12, 2522 ss.

<sup>7</sup> A tal proposito, si segnala VARTOLO, *Evoluzione della fattispecie della diffamazione. Tra carta stampata e web*, in *Riv. pen.*, 2012, 5, 474 ss.

delitto di diffamazione di cui all'art. 595 c.p.

Tale norma, al primo comma, statuendo «Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione», delinea i requisiti dell'elemento oggettivo, ovvero: l'assenza della persona offesa, la comunicazione con più persone, estrinsecantesi in una condotta posta in essere, anche in tempi diversi, purché rivolta ad almeno due persone che possano comprendere il significato della dichiarazione offensiva<sup>8</sup>, ed, infine, la lesione dell'altrui reputazione, il tutto racchiuso all'interno di un reato comune ed a forma libera, il cui elemento soggettivo è, in giurisprudenza, identificato con il dolo generico<sup>9</sup>. Sincronicamente ne traccia anche il *discrimen* con il delitto di ingiuria: l'art. 594 c.p., infatti, punisce chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente, la diffamazione, invece, presuppone l'assenza dell'offeso.

Seppur fattispecie distinte come appena tratteggiato, interrogandosi circa l'oggetto di tutela, la dottrina tradizionale ha sposato la tesi dell'unicità del bene giuridico tutelato dagli artt. 594 e 595 c.p.<sup>10</sup>, nonostante l'ingiuria faccia riferimento al decoro e all'onore, mentre la diffamazione alla reputazione.

Tale orientamento, infatti, è concorde nell'asserire che i reati in esame siano posti a tutela della valutazione soggettiva che l'offeso ha del proprio valore e qualità morali (onore in senso stretto) o non morali (decoro), in assonanza con l'idea hegeliana dell'onore come rappresentazione che l'uomo ha di se stesso, nell'ingiuria o, viceversa, della valutazione oggettiva, intesa come opi-

<sup>8</sup> Così, Cass., Sez. V, 4 novembre 2010, Boerio, in *Mass. Uff.*, n. 249599; interessante anche l'orientamento espresso da Id., Sez. V, 21 luglio 2004, P.m. in proc. Garino, in *Riv. pol.*, 2005, 5-7, 319, per cui «sussiste il requisito della comunicazione con più persone, necessario per integrare il reato, anche quando le comunicazioni offensive siano comunicate ad una sola persona ma destinate da essere riferite ad almeno un'altra persona che poi ne abbia effettiva conoscenza».

<sup>9</sup> Sulla mera rilevanza della volontà di usare espressioni offensive, con la consapevolezza di ledere l'altrui reputazione, Cass., Sez. V, 5 giugno 1996, Palombelli, in *Cass. pen.*, 1997, 10, 2702; nello stesso senso Trib. Cagliari, 14 febbraio 1958, Crivelli, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1958, 1189, che asserisce come l'intenzione di diffamare non possa identificarsi con il dolo specifico, poiché non implica un superamento dei confini del dolo generico e induce anzi a tener presenti gli elementi essenziali di questo. Tuttavia, più attenta dottrina (VENDITTI, *Dolo di diffamazione e "animus diffamandi"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1958, 1189) ritiene inesatta l'asserzione, rilevando che «la tesi che richiede un *animus diffamandi vel iniuriandi*, se è vero che non fa riferimento ad un dolo specifico, tuttavia riduce la punibilità esclusivamente al dolo intenzionale, mentre nessuna norma autorizza ad escludere la rilevanza del dolo semplice o del dolo eventuale», come pure SPASARI, *Diffamazione e ingiuria*, in *Enc. Dir.*, XII, Milano, 1964, 482, secondo il quale il dolo nei reati di ingiuria e diffamazione può assumere sia la forma semplice, sia quella indiretta o eventuale, oltre quella intenzionale. Per un'ampia disamina, NAPPI, *Ingiuria e diffamazione*, in *Enc. Giur. Treccani*, XVIII, Roma, 1989, 1.

<sup>10</sup> Un'encomiabile analisi delle posizioni dottrinarie affermatesi è offerta da MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano, 1974, 133 ss., che, conclusivamente (p. 165), condivide la tesi dell'unico bene giuridico tutelato dagli artt. 594 e 595 c.p.

nione sociale dell'onore di una persona (reputazione) nella diffamazione<sup>11</sup>.

Benché rispetto alla teoria del bene giuridico unitario, nella sua dicotomia onore in senso oggettivo-soggettivo, si registri una considerevole corrente di contrario avviso<sup>12</sup>, nella tutela penale del cosiddetto "diritto all'onore", quale limite alla libertà di manifestazione del pensiero, l'opinione unanimemente condivisa individua come fondamento normativo, rispettivamente dell'ingiuria e della diffamazione, gli artt. 2 e 3 Cost., che tutelano la dignità personale e sociale dell'individuo.

Esaurite le doverose premesse dogmatiche, soffermandoci ora sull'oggetto tutelato dall'art. 595 c.p., ovvero la reputazione, si profila un concetto assai labile che va oltre quello di dignità della persona offesa, quale attributo fondamentale di ogni essere umano, e che investe anche la «stima diffusa nell'ambiente sociale» del soggetto passivo, e non la considerazione che ciascuno ha di sé<sup>13</sup>.

Quasi fosse un bene immateriale, mutevole nel tempo e nello spazio in base alle condotte del soggetto, al contesto di riferimento, e alla conseguente stima/disistima accordata dai consociati, la reputazione risulta ontologicamente un bene settoriale, involgendo precisi ambiti della personalità dell'individuo<sup>14</sup>. «Il quadro della personalità individuale sarebbe, poi, ulteriormente caratterizzato dal fatto che esso viene posto in relazione con un punto di vista normati-

<sup>11</sup> Per tutti, ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, I, Milano, 1966, p. 135 ss.; come pure, MANZINI, *Trattato di diritto penale*, VIII, Torino, 1964; SPASARI, *Diffamazione e ingiuria*, cit., 485. Si veda inoltre FALCHI, *Ingiuria e diffamazione nel diritto penale italiano*, Padova, 1938, 290: «la reputazione oggettivamente comprende sia l'onore che il decoro menzionati soggettivamente nell'art. 594 c.p., quindi non può ritenersi esistente una differenza fra l'oggetto dell'ingiuria e l'oggetto della diffamazione».

<sup>12</sup> PIOLETTI, *Ingiuria, diffamazione e reti sociali*, in *Giur. mer.*, 2012, 12, 2656, propende per la opposta tesi della duplicità di beni giuridici tutelati, descrivendo le fattispecie come dotate ciascuna di autonoma ratio, e, come tali, di un proprio volto e proprio bene giuridico; dello stesso avviso LE PERA, *Diffamazione col mezzo della stampa: qualità, reputazione e tipicità della condotta*, cit., 120 ss.

<sup>13</sup> *Ex multis*, Cass., Sez. V, 23 settembre 2008, P.c. in proc. Cibelli, in *Mass. Uff.*, n. 241739; conforme Cass., Sez. V, 28 febbraio 1995, Labertini Padovani ed altro, in *Cass. pen.*, 1995, 2534 con nota di IACOVIELLO, *Problemi vecchi e nuovi in materia di diffamazione a mezzo stampa*, per cui la reputazione coinciderebbe con la *communis opinio* tra i consociati.

<sup>14</sup> Inusitata ed arguta la riflessione, apparentemente vicina alla concezione fattuale di cui si dirà nel prosieguo, proposta da LE PERA, *Diffamazione col mezzo della stampa: qualità, reputazione e tipicità della condotta*, cit., 121 ss., il quale paventa, nel presupposto della settorialità della reputazione, «circostrita nell'ambito della struttura in cui si è formata», l'insussistenza del reato di diffamazione per difetto di tipicità della condotta nel caso in cui il bene reputazione più non esista in quello specifico settore, per essere l'offesa diretta ad un settore della personalità ormai compromesso. Viene riportato l'esempio del caso Concutelli, nel quale venne affermata la responsabilità del giornalista Mastrogiacomo per aver questi, nel fare la storia della eversione, attribuito a Concutelli, noto eversore, la partecipazione ad un episodio terroristico di minore importanza al quale, invece, non aveva partecipato (Trib. Roma, 14 giugno 1990, Mastrogiacomo, in *Cass. pen.*, 1994, 2549).

vo, con un dover essere, con un Sollen. Come risultato di questa comparazione, cioè del rapporto tra il modo di essere proprio dell'individuo (Sosein) e la misura del dover essere (Seinsollen), nascerebbe la opinione degli altri uomini sulla personalità del singolo»<sup>15</sup>.

Accanto al tentativo definitorio del bene "reputazione", quale oggetto immediato di tutela previsto dall'art. 595 c.p., in maniera del tutto collimante, si sono susseguite molteplici teorie sulla natura del concetto di onore, incidendo ciascuna nella qualificazione del reato diffamatorio.

Una prima concezione fattuale, che ricostruisce l'onore come un *quid* tangibile nell'ambito della realtà fenomenica, in termini di stima realmente esistente nei confronti di una persona e da questa manifestata nei rapporti sociali, presenta l'indubbio inconveniente di configurare un'offesa alla reputazione solo ove quest'ultima veramente preesista e venga di fatto riconosciuta, lasciando un vuoto di tutela per i soggetti privi di reputazione.

Per ovviare a ciò, è stata poi elaborata la concezione normativa, che, esulando dal complesso delle rappresentazioni esistenti nel mondo circostante o nella psiche del soggetto, con una derivazione dalla tesi kantiana della «pretesa al rispetto che ogni uomo possiede nei confronti dei consociati», qualifica l'onore come bene che spetta ad ogni uomo in virtù della sua qualità di persona, direttamente derivante dalla sua personalità<sup>16</sup>. Da ciò la trasformazione implicita della struttura del reato di diffamazione, consentendosi l'inquadramento da reato di danno a reato di pericolo, giacché l'approdo dalla concezione fattuale a quella normativa dell'onore *tout court*, inteso non più come "sentimento", ma come "valore", ne ha fatto discendere un'inevitabile anticipazione della soglia della tutela penale: identificandosi in un "valore", non potrà che essere il giudice, e non il soggetto passivo, l'interprete del valore medesimo<sup>17</sup>. Non scevra di fautori, infine, la teoria cosiddetta mista, o normativo-fattuale, che ricostruisce l'onore come bene complesso, il quale abbraccia tanto l'accezione di valore intrinseco di ogni uomo, quanto quella

<sup>15</sup> Testualmente, MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, cit., 21 ss. al quale si rinvia anche per l'esattivo panorama bibliografico.

<sup>16</sup> Ancora, MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, cit., 35 ss., il quale richiama, tra gli altri, BINDING, *Die Ehre im Rechtssinne, und ihre Verletzbarkeit*, Leipzig, 1892, 8 ss.; HIRSCH, *Ehre und Beleidigung*, Karlsruhe, 1967, 105 ss.; MESSINA, *Teoria generale dei delitti contro l'onore*, Roma, 1953, 17; FLORIAN, *Ingiuria e diffamazione*, Milano, 1939, 43.

<sup>17</sup> Eloquentemente, MANNA, *Problemi vecchi e nuovi in tema di diffamazione a mezzo stampa*, cit., 993 ss.; ID., *Tutela penale della personalità*, Bologna, 1993, 67 ss.; MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, cit.; sempre nel senso di concepirlo come reato di pericolo, ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, cit., 138; sposano invece la tesi del reato di danno, NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971, 31, come pure SANTANGELO, *Considerazioni sull'offesa all'onore*, in *questa Rivista*, 1958, I, 235.

di buona reputazione agli occhi dei consociati, all'interno di una prospettiva costituzionalmente orientata<sup>18</sup>, che ben sembra potersi conciliare con la teoria dell'unicità del bene giuridico nei delitti di cui agli artt. 594 e 595 c.p.

3. Tuttavia, la Cassazione, nella sentenza in commento, tralasciando ogni ricostruzione dogmatica, riassunto il fatto, nel dichiarare inammissibili, in quanto manifestamente infondate, le censure sollevate, entra subito in *medias res* definendole «in punto di diffamazione aggravata», per poi impernare la motivazione sull'applicabilità dell'esimente ex art. 51 c.p.

Inconfutabile appare, dunque, con il laconico «diffamazione aggravata», la sussumibilità del caso in esame, ovvero di diffamazione *online* (trattandosi di dichiarazioni pubblicate in un profilo *facebook* e in un'intervista giornalistica al giornale *online* «*IlTribuno.com*»), nell'alveo della diffamazione a mezzo stampa, e, pertanto, nella fattispecie aggravata descritta all'art. 595, co. 3, c.p., altrimenti nota, nei codici preunitari anteriori a quello Zanardelli, come «*libello famoso*» (arcaismo poi abbandonato)<sup>19</sup>.

Se, infatti, nell'ipotesi ordinaria di cui al primo comma, la diffamazione è punita con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad euro 1.032, subito dopo l'aggravante di cui al secondo comma qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato<sup>20</sup>, il terzo comma stabilisce che nel caso in cui l'offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione è da sei mesi a tre anni e la multa non inferiore ad euro 516.

Detto inasprimento sanzionatorio comminato dalla descritta circostanza aggravante speciale, ultroneo precisarlo, trova la sua *ratio* nell'innegabile diffusività del mezzo della stampa, e quindi della maggiore offensività della condotta diffamatoria. Parallelamente, proprio nello stesso anno in cui veniva approva-

<sup>18</sup> Sull'esigenza di integrare aspetti fattuali e normativi dell'onore, HENGISCH, *Bemerkungen über Normalität und Factizität in Ehrbegriff*, in *Festschrift für R. Lange*, Berlin, 1976, 401 riportato da TESAURO, *La diffamazione come reato debole e incerto*, Torino, 2005, 14 ss., il quale propone una quarta tesi che concepisce l'onore come presupposto della reputazione.

<sup>19</sup> Tanto il codice sardo (art. 570), quanto quello degli Stati estensi (art. 447), che quello toscano (art. 366) configuravano il libello famoso come fattispecie aggravata del delitto di diffamazione. Si rammenta, inoltre, l'Editto sulla stampa, emanato da Carlo Alberto, il quale distingueva tre tipi di reati a mezzo stampa lesivi di interessi privati, con atteggiamento di favore verso la libertà di stampa, poiché prevedeva pene inferiori a quelle previste dal Codice penale coevo per gli stessi reati non commessi a mezzo stampa.

<sup>20</sup> Quanto alla definizione di fatto determinato, la dottrina, in tema di diffamazione, si limita a rinviare alle conclusioni tratte per l'ingiuria, ribadendo che determinato è il fatto che presenti una certa concretezza (ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, cit., 192) o che sia storicamente individuato e perciò irripetibile (MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la persona*, Padova, 1995, 312).

ta la Carta Costituzionale (che riservava all'art. 21 un peculiare spazio alla libertà di manifestazione del pensiero), l'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ha previsto, poi, l'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, configurando una circostanza aggravante complessa del reato di cui all'art. 595 c.p., atteso che si limita a comminare una pena più grave per il concorso delle circostanze di cui all'art. 595, co. 1 e 2 c.p.

Tale normativa, meglio nota come "legge sulla stampa", fornisce all'art. 1 una definizione di stampato basata essenzialmente su due elementi: il primo costituito da processo di formazione, che implica la possibilità di riproduzione, con qualsiasi mezzo meccanico, di un numero indeterminato di copie; il secondo rappresentato dalla pubblicazione intesa come accessibilità ad un numero indeterminato di persone, senza che rilevino la quantità delle stesse e la capacità riproduttiva del mezzo<sup>21</sup>. Lapalissiana, dunque, l'impossibilità di far rientrare nell'applicabilità della legge citata, il mezzo radiofonico e televisivo, stante il divieto di analogia *in malam partem* (art. 14 prel.) vigente in materia penale.

L'evidente aporia nella disparità di trattamento *quoad poenam* fra la diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato (punita in base al combinato disposto dell'art. 595, co. 3 c.p. e art. 13 legge n. 47 del 1948) e l'analoga condotta a mezzo radio o televisione (sanzionata invece con la sola più mite sanzione del 595, co. 3, c.p.) culminò con la pronuncia della Corte costituzionale n. 168 del 22 ottobre 1982<sup>22</sup> che ritenne infondata la questione di legittimità degli artt. 1, 9, 12, e 13 legge n. 47 del 1948, nonché degli artt. 57 e 595 c.p. Tuttavia, sarà il successivo art. 30, co. 4, legge n. 223 del 1990 a disporre l'estensione dell'aggravante di cui all'art. 13 legge n. 47 del 1948 al delitto di diffamazione commesso col mezzo della radio e della televisione.

Analogo problema ha visto coinvolte dottrina e giurisprudenza in ordine alla dilatazione del regime giuridico della stampa al ginepraio dei reati perpetrati attraverso la Rete. Al riguardo, sebbene la giurisprudenza di legittimità si sia espressa in riferimento all'applicabilità dell'art. 57 c.p. al direttore di un pe-

<sup>21</sup> Si veda, MUSCO, voce *Stampa*, in *Enc. Dir.*, XLVI, Milano, 1990, p. 633 ss. Circa la classificazione dell'ipotesi di cui all'art. 13, legge n. 48 del 1947 (*Disposizioni sulla stampa*) non come autonoma ipotesi di reato, ma circostanza aggravante complessa del reato di cui all'art. 595 c.p., in quanto si limita a stabilire una pena più grave per il concorso di aggravanti già contemplate all'art. 595, co. 2 e 3, c.p., si veda Cass., Sez. V, 19 gennaio 1990, Scarponi, in *Mass. Giur. it.*, 1990.

<sup>22</sup> Corte cost., n. 168 del 1982, in *Giur. cost.*, 1982, 702. Nello stesso senso, anche Id., n. 42 del 1977, in *Giur. cost.*, 1977, 154.



riodico *online*<sup>23</sup>, argomento che esula dalla sentenza in commento, se ne può comunque dedurre, dalla linearità cartesiana del ragionamento condotto come presupposto, un principio di inapplicabilità della legge sulla stampa alla telematica *tout court*, in quanto mancanti sia la riproduzione, sia l'uso di mezzi tipografici, meccanici o fisico chimici, sia una vera e propria pubblicazione, nel senso di diffusione di singole copie. Né, tantomeno, la legge n. 62 del 2001, con la nozione di *prodotto editoriale* permette di ritenere estensibile anche alla manifestazione del pensiero via *web* lo statuto sulla stampa dettato dalla legge n. 47 del 1948.

Assunta, dunque, come pacifica l'inapplicabilità dell'art. 13 legge n. 47 del 1948, non appare in ogni caso aporetica la configurazione, da parte della Corte nella sentenza in analisi, come «diffamazione aggravata» delle dichiarazioni pubblicate nel profilo *facebook* e rilasciate al giornale *online* “*ITribuno.com*” da Tranfaglia ai danni dell'onorevole Di Pietro. Giurisprudenza concorde ritiene, infatti, che la punibilità di tali condotte, essendo la telematica un efficace mezzo di diffusione, ed equiparandola perciò, in tal caso, alla stampa, è assicurata dalla previsione dell'aggravante speciale di cui all'art. 595, co. 3, c.p., in concorso eventuale con quella di cui al precedente comma, nel cui caso, si applica solo la pena per la circostanza più grave (art. 595, co. 3, c.p.), ma il giudice può aumentarla (art. 63, co. 3 e 4, c.p.). L'ipotesi di diffamazione aggravata ex art. 595, co. 3, c.p., risulta perfettamente integrata, potendosi *Internet*, per la sua natura, sussumere in «altro mezzo di pubblicità» rispetto alla stampa, che il citato comma espressamente prevede<sup>24</sup>.

<sup>23</sup> Il riferimento, *ex multis*, è a Cass., Sez. V, 16 luglio 2010, B.C., in *Dir. inf.*, 2010, 895, con nota di MELZI D'ERIL; ID., *La complessa individuazione dei limiti alla manifestazione del pensiero in Internet*, *ivi*, 2011, 572; ID., VIGEVANI, *La responsabilità del direttore del periodico telematico tra facili equiparazioni e specificità di Internet*, *ivi*, 91 ss.; ZENO, ZENCOVICH, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, *ivi*, 1998, 16; PICOTTI, *Profili penali delle comunicazioni illecite via Internet*, *ivi*, 1999, 302 ss. Posizione analoga anche a seguito dell'introduzione della legge n. 62 del 2001, non ritenendo che tale novella abbia esteso *tout court* la disciplina della stampa alla telematica, ZENO, ZENCOVICH, *I “prodotti editoriali” elettronici nella l. 7 marzo 2001, n. 62 e il preteso obbligo di registrazione*, *ivi*, 2001, 161 ss. In particolare, CORRIAS LUCENTE, *Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa*, Padova, 2000, 262 ss. sottolineava già come *Internet* non fosse equiparabile nemmeno alla televisione e, quindi, la disciplina non potesse essere mutuata da quella di quest'ultima.

<sup>24</sup> Cass., Sez. V, 1 luglio 2008, P.C. in proc. Alberti, in *Mass. Uff.*, n. 241182. In questo senso già Trib. Oristano, G.u.p., 25 maggio 2000, Z. e altri, in *Foro it.*, 2000, II, 663, con nota adesiva di RUSSO richiama l'orientamento della Consulta (sentenze n. 42 del 1977 e n. 168 del 1982) al fine di rilevare l'applicabilità alla diffamazione *online* dell'art. 595, co. 3, c.p.; Cass., Sez. V, 27 dicembre 2000, P.M. in proc. ignoti, in *Mass. Uff.*, n. 217745 con nota di NISTICÒ, *Sui reati contro l'onore per via telematica*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 465; Cass., Sez. V, 4 aprile 2008, Tardivo, in *Mass. Uff.*, n. 239832 che specifica doversi presumere la sussistenza del requisito della comunicazione tra più persone, per l'essere i siti *Internet* per natura destinati ad essere visitati in tempi diversi da un numero indefinito di soggetti, come nel caso del giornale telematico, analogamente a quello su carta stampata, a nulla rilevando l'astratta

Già la giurisprudenza di merito, agli albori dell'affermazione del fenomeno informatico, rammentava come, non revocandosi in dubbio che *Internet* e i siti *web* siano strumenti di comunicazione di notevole vastità e diffusività per l'ambito globale nel quale si collocano, tali precipue peculiarità ne facciano scaturire la piena corrispondenza, quasi a costituirne la misura estrema e parossistica, con gli altri mezzi di pubblicità che contempla il codice al co. 3 dell'art. 595 c.p.<sup>25</sup>.

4. Appurate le ragioni della congruità della qualificazione del caso in esame come fattispecie aggravata di cui all'art. 595, co. 3, c.p., dalla Corte, peraltro, sottaciute, il fulcro della motivazione sulla non addebitabilità della diffamazione aggravata alla condotta di Tranfaglia, è integralmente imperniato sul bilanciamento tra tutela della reputazione e diritto di critica politica.

Quest'ultimo, che trova il suo fondamento nell'art. 21 Cost. e 10 CEDU, si pone in netta contrapposizione con la tutela della reputazione, le cui radici risiedono indirettamente negli artt. 2 e 3 Cost.

Il confine tra liceità e tipicità, essendo coinvolti valori di pari rango costituzionale, si rivela arduo da tracciare in modo netto, richiedendo una costante opera di bilanciamento da parte del giudice, atteso che la tipicità del reato di diffamazione è «a maglie larghe»<sup>26</sup>.

In particolare, da un lato il riconoscimento costituzionale di cui all'art. 21 Cost., ovvero la libertà di manifestazione del pensiero, racchiude in sé tanto la libertà *all'*informazione, quanto la libertà *di* informazione, così che il diritto di cronaca risulta essere un aspetto della libertà di espressione che, riferendosi alla realtà fenomenica (fatti o comportamenti), soggiace alla relativa disciplina<sup>27</sup>. Allo stesso tempo, emanazione del medesimo articolo è il riconoscimento del diritto di critica, la cui tutela è approntata da qualunque ordinamento

---

possibilità che non venga acquistato e letto da nessuno. Interessante, infine, la pronuncia che qualifica come diffamazione aggravata la diffusione di espressioni offensive mediante il mezzo di pubblicità della posta elettronica, con lo strumento "*forward*" a pluralità di destinatari: Id., Sez. V, 6 aprile 2011, De Felice, *ivi*, n. 250459.

<sup>25</sup> Testualmente, Trib. Trani, Sez. dist. Molfetta, 18 febbraio 2003, in *Cass. pen.*, 2003, 3956, con nota critica di CATULLO, il quale evidenzia una incongruenza nel ragionamento giudiziale nel momento in cui la qualificazione del fatto come diffamazione aggravata, mal si concilierebbe, per l'Autore, con l'assunto condiviso dal medesimo giudice, di ritenere la diffamazione *online* reato di evento, che si perfeziona nel momento in cui le manifestazioni lesive vengono percepite da terzi, atteso che nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 595 c.p., il mezzo della pubblicità già presuppone nella sua oggettività che le espressioni diffamatorie siano conosciute da terzi; diversamente non potrebbe parlarsi di pubblicità.

<sup>26</sup> Questa la definizione proposta da TESAURO, *La diffamazione come reato debole ed incerto*, cit., 25 ss.

<sup>27</sup> In tal senso, E. GAITO, *La verità dell'addebito nei delitti contro l'onore*, cit., 227.

democratico per garantire quel volto della libertà di pensiero che è più funzionale alla dialettica democratica e, implicando valutazioni, è inevitabilmente soggettivo. È proprio in questa soggettività del giudizio che diverge la critica dalla cronaca, la quale, invece, descrivendo e riferendo fatti, si manifesta permeata di obiettività.

Dall'altro lato, la tutela dell'onore, in particolare della reputazione, fondata sugli artt. 2 e 3 Cost. e accordata appunto dall'art. 595 c.p., che, però, incontra dei limiti, oltre che nei casi tipizzati dall'art. 596, co. 3, c.p.<sup>28</sup>, quando la presunta condotta diffamatoria è posta in essere nell'esercizio di un diritto, quale è quello di critica, ricorrendo la scriminante di cui all'art. 51 c.p.

La Corte, infatti, fonda la sua motivazione proprio sull'applicabilità della causa di giustificazione testé citata, ravvisando nella condotta in esame legittimo esercizio del diritto di critica politica.

Nel solco di antecedenti pronunce<sup>29</sup>, argomenta, infatti, che non avendo Tranfaglia mai attribuito all'onorevole di Pietro di aver incamerato personalmente i rimborsi elettorali spettanti alla lista, e quindi rappresentato fatti disonorevoli e non veri, fornendo, invece, solo una sua interpretazione polemica della gestione del partito dell'Italia dei Valori definito «partito personale guidato con mano di ferro da Di Pietro», la condotta dello stesso costituisce libero ed incensurabile esercizio del diritto di critica politica garantita dall'art. 21 Cost.

Poiché nessuna interpretazione soggettiva che sia solo fonte di discredito per la persona investita è giustificabile, ai fini dell'applicazione di tale esimente, è necessario che la critica politica si fondi sull'attribuzione di fatti veri, seppur possa tradursi, nell'ambito della polemica fra contrapposti schieramenti in valutazioni e commenti tipicamente «di parte», cioè non obiettivi. Il riferimento è alla cosiddetta «teoria dei limiti logici» elaborata in dottrina<sup>30</sup>, poi avallata e rimodulata dalla giurisprudenza, che ha individuato dei limiti interni al diritto di cronaca affinché il relativo esercizio sia riconducibile alla causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p.: la verità del fatto narrato, la pertinenza intesa come interesse pubblico della notizia, e la continenza, ovvero correttezza

<sup>28</sup> Fuori dagli schemi e dall'alveo delle cause di giustificazione, sulla qualificazione dei casi di *exceptio veritatis*, ovvero possibilità di verifica probatoria della verità del fatto stesso ex art. 596, co. 3, c.p., come figure autonome di reato con differenziata struttura e diversità di interessi tutelati rispetto alle normali fattispecie dei delitti contro l'onore, ampiamente E. GAITO, *La verità dell'addebito nei delitti contro l'onore*, cit., 21 ss.

<sup>29</sup> Cfr. Cass. civ., Sez. un., 27 dicembre 2011, Sansa c. Min. Giustizia ed altro, in *Mass. Uff.*, n. 620106; Cass., Sez. V, 3 dicembre 2009, Cacciapuotì, in *Mass. Uff.*, n. 246096.

<sup>30</sup> In argomento, NUVOLONE, *Reati di stampa*, Milano, 1951; NAPPI, *Ingiuria e diffamazione*, cit., 8 ss.; Cass., Sez. V, 24 settembre 1998, Buffa, in *Cass. pen.*, 2001, 589; Id., Sez. V, 5 aprile 2000, P.C. in proc. Pagnutti A. e altri, *ivi*, 2001, 1204; più di recente Id., Sez. un., 30 maggio 2010, Galiero, in *Mass. Uff.*, n. 219651.

formale e sostanziale del linguaggio utilizzato. Seppur funzionalmente diversa, come sopra accennato, concernendo anch'essa accadimenti di pubblico interesse, anche la critica, *mutatis mutandis*, soggiace ai menzionati limiti.

La pronuncia in commento pone l'accento proprio sulle differenti sfumature che questi assumono muovendosi dal diritto di cronaca a quello di critica, stanti le discrepanze ontologiche che li caratterizzano. Nonostante talora sia poco agevole individuare ove si sia in presenza dell'uno o dell'altro<sup>31</sup>, senza dubbio è la compenetrazione dell'aspetto eminentemente narrativo con giudizi di approvazione o disapprovazione, frutto della valutazione personale del *loquens*, ad imporre alcuni adattamenti per il diritto di critica.

Quanto al limite della pertinenza, non sembra potersi revocare in dubbio come tale parametro resti quasi inalterato applicandolo al diritto di critica, posto che tanto più è elevata la posizione del soggetto o il profilo di attualità dell'interesse pubblico della sua attività, maggiore sarà inesorabilmente la latitudine della critica<sup>32</sup>. È, invece, nella cornice dei restanti limiti della continenza e verità, a potersi dedurre, dall'argomentare della Corte, la necessità di opportuni accorgimenti. Sulla scorta di alcuni precedenti, riguardo alla cosiddetta continenza, la sentenza è draconiana nel rimarcare che, non solo nell'ambito della critica *generaliter*, ma in particolare di quella politica, come nel caso di specie, le maglie della correttezza delle espressioni utilizzate si ampliano, ben potendo tradursi, con un linguaggio aspro e pungente, in commenti e valutazioni di parte e, quindi, non obiettive (qui stridendo manifestamente con la cronaca), purché non trasmodino in attacchi personali e aggressioni ingiustificate, senza alcuna finalità di pubblico interesse, sconfiggendo nella contumelia<sup>33</sup>.

Riguardo, infine, alla verità, data la prevalenza dell'aspetto valutativo nella critica, che, per sua stessa natura, non può che essere fondata sulla interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti, il giudizio critico non può ricondursi a canoni di verità rigorosi e stringenti come nella cronaca,

---

<sup>31</sup> Efficace FOIS, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, 1957, p. 200, sull'impossibilità di configurare «una esposizione pura e semplice di avvenimenti perché qualunque esposizione implica una scelta su ciò che si ritiene essenziale descrivere, sul modo col quale lo si descrive e sul risalto da dare a taluni avvenimenti a preferenza di altri, il che, implicando comunque una certa attività di valutazione, importerebbe almeno un minimo di attività di pensiero strettamente intesa» riportato da E. GAITO, *La verità dell'addebito nei delitti contro l'onore*, cit., 213.

<sup>32</sup> *Amplius*, Cass., Sez. V, 19 ottobre 2010, Antonini ed altro, in *Mass. Uff.*, n. 249507; Id., Sez. V, 5 marzo 2004, Giacalone, in *Dir. e giust.*, 2004, 27, 97.

<sup>33</sup> In tal senso, di recente, Cass., Sez. V, 30 ottobre 2013, n. 4031, D.M.B., in *Dir. e giust.* online, 2014, 30 gennaio. Conformi già: Id., Sez. V, 19 dicembre 2006, Castrovinci Grillo, in *Mass. Uff.*, n. 236321; Id., Sez. V, 4 marzo 2009, Spartà e altro, *ivi*, n. 244811; Id., Sez. V, 23 giugno 2010, Cazzoletti e altri, *ivi*, n. 248645; Id., Sez. V, 15 luglio 2010, P.c. in proc. Selmi, *ivi*, n. 248432.

attesa la possibilità di tradursi in valutazioni non obiettive, seppur necessariamente fondate sull'attribuzione di fatti veri<sup>34</sup>. La verità, dunque, se esige che i presupposti di fatto siano veri ma ammette che possa tradursi in valutazioni non obiettive, tenuto conto anche dell'ampliato limite della continenza, sembra atteggiarsi, più correttamente, a veridicità.

Emerge, conclusivamente, una condivisibile rimodulazione degli stringenti canoni originariamente dettati per la cronaca, che la pronuncia in esame, pur senza innovare particolarmente, tuttavia, corrobora, andando a consolidare un orientamento che, nelle more di una auspicabile e puntuale riforma in materia<sup>35</sup>, peraltro attualmente all'esame, si rivela quantomeno doveroso per evitare una sterilizzazione del dibattito politico e che, in uno stato democratico, il diritto di critica politica venga esautorato in nome di quel «bene giuridico più sottile e più difficile da prendere con i guanti di legno del diritto penale»<sup>36</sup>.

DOMIZIA PROIETTI

---

<sup>34</sup> Circa l'elasticità con cui va accertato il parametro dell'obiettività nel diritto di critica, Cass., Sez. V, 20 settembre 2013, A.R. in proc. G.P., in *Danno resp.*, 2013, 11, 1117, operando un *revirement* rispetto al vetusto orientamento di Id., Sez. un., 26 marzo 1983, Dotti, in *Cass. pen.*, 1983, 1942. Quanto a quest'ultimo, acuto ed esaurientemente argomentato il giudizio critico, *ante litteram*, formulato da BERTONI, *Diffamazione a partito politico, diritto di querela e libertà di critica*, *ivi*, 1984, 1273 sulla pronuncia del Trib. Roma, 19 gennaio 1984, che condannava per diffamazione aggravata il direttore del quotidiano "Corriere della Sera" per delle dichiarazioni pubblicate in un articolo nei riguardi del Partito Socialista Italiano e di alcuni suoi esponenti.

<sup>35</sup> Il riferimento è al d.d.l. n. 925, approvato dalla Camera lo scorso 17 ottobre, ed ora in attesa di esame al Senato, che prevede, in estrema sintesi: la configurabilità del *web* come luogo di diffusione di addebiti offensivi, l'auspicata esclusione della pena detentiva, a fronte di un incremento delle sanzioni pecuniarie, ed una nuova disciplina per gli obblighi di rettifica.

<sup>36</sup> Così, SIRACUSANO, voce *Ingiuria e Diffamazione*, in *Dig. Pen.*, VII, Torino, 1993, 32 ss., traducendo letteralmente la definizione fornita da MAURACH, *Deutsches Strafrecht, Bes. Teil*, Hannover, 1952.